

BORSALINO 2000 – CENTRO RIABILITATIVO S.R.L.

DISCIPLINARE DI INCARICO PER SERVIZI TECNICI
PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI,
MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA IN
RELAZIONE AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAPANNONE
PER REALIZZAZIONE CENTRO DI SIMULAZIONE AVANZATA
IN AMBITO SANITARIO

(IMPORTO PRESUNTO A BASE D'APPALTO: €900.000,00)

Il presente disciplinare contiene le norme e le condizioni che regolano gli incarichi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva (quest'ultima eventuale), la direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione (eventuale) ed esecuzione lavori ed eventuale assistenza continua in cantiere alla direzione lavori, relativi ai lavori di cui all'oggetto.

T R A

la Società Borsalino 2000 – Centro Riabilitativo s.r.l., Via Dante 2, 15100
Alessandria, CF P.IVA: 01863590061, R.I. di Alessandria 01863590061,
REA di Alessandria n. 206126, appresso indicata come “Committente”,
rappresentata dal Presidente, rag. Agostino Gatti, domiciliato, ai fini del
presente contratto, in Via Dante 2 Alessandria,

E

....., in appresso denominato anche “Affidatario” o
“Professionista”, con sede in, cod. fiscale e partita IVA
....., rappresentato da, nato a il
..... e residente a,, C.F.,

iscritto all'Albo degli della Provincia di al n.
.....,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

Il Committente affida al Professionista,, che accetta, l'incarico di svolgere le seguenti prestazioni relative agli interventi di cui in oggetto:

a) **progetto preliminare**, costituito dalla seguente documentazione:

Relazione illustrativa, Relazione tecnica, Planimetria generale e schemi grafici, calcolo sommario della spesa.

b) **progetto definitivo**: costituito dalla documentazione di cui al Titolo III, Capo II, sezione terza del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554.

Sia il progetto preliminare che il definitivo dovranno essere consegnati, contemporaneamente, al Committente entro gg. 60 naturali e consecutivi dalla data di comunicazione di avvenuto affidamento del presente incarico di progettazione preliminare e definitiva da parte della Società Borsalino.

Il progetto definitivo, oggetto della presente selezione, potrà costituire la base dello svolgimento della gara d'appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori, ai sensi dell'art.19, comma 1, lett. b) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (applicabile ai sensi dell'art. 253, c. 1-quinquies del d.lgs. 12.04.2006, n. 163, fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento sui contratti pubblici). Considerato che, ai sensi del cit. art. 19, si può procedere ad appalto integrato qualora la componente impiantistica o tecnologica incida per più del 60 per cento del valore dell'opera, il Committente si riserva di affidare al professionista aggiudicatario della presente selezione la redazione del progetto

esecutivo e la relativa attività di coordinamento per la sicurezza, nel caso in cui il Committente decidesse di non procedere, a seguito della determinazione definitiva degli importi dei lavori, successivamente alla redazione del progetto definitivo, a gara d'appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori.

Si precisa che il Professionista aggiudicatario si potrà avvalere, in sede di redazione del progetto, di un gruppo tecnico regionale già attivo che, tra l'altro, dovrà esprimere parere favorevole al progetto stesso.

c) **progetto esecutivo (eventuale)** (vedi art. 1, comma b, 3° capov.): costituito dalla documentazione di cui al Titolo III, Capo II, sezione quarta del D.P.R. n.554/'99 e da ogni altro documento necessario per l'espletamento della gara d'appalto.

Tutta la documentazione costituente il progetto esecutivo dovrà essere consegnata al Committente entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta del Committente, anche mediante fax.

Inoltre, il Professionista dovrà determinare, in sede di progettazione esecutiva, la somma che dovrà essere inserita nel bando di gara, che l'impresa appaltatrice dovrà assicurare ai sensi delle cit. norme legislative, al fine di coprire gli eventuali danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

I documenti e gli elaborati progettuali, prima della loro stesura definitiva, dovranno essere discussi con il Responsabile Unico del Procedimento almeno venti giorni prima dei termini previsti per la presentazione.

d) **direzione lavori:** tale prestazione deve essere espletata in base alle disposizioni di cui al titolo IX, capo I del D.P.R. n.554/'99; comprende la sorveglianza dei lavori con visite periodiche nel numero necessario,

l'eventuale emanazione di disposizioni e ordini di attuazione dell'opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e la sorveglianza della buona riuscita della stessa. Nel corso dell'esecuzione il Direttore dei Lavori deve accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica.

Inoltre il Direttore dei Lavori deve espletare le seguenti attività:

1. l'eventuale revisione e aggiornamento prezzi;
2. l'aggiornamento dei grafici in relazione alle sopravvenute varianti in corso d'opera;
3. collaborare con il R.U.P. alla verifica presso gli enti preposti, contestualmente ad ogni emissione di Stato d'Avanzamento Lavori, della regolarità da parte dell'appaltatore in ordine all'assolvimento degli obblighi contributivi e assicurativi, previsti dalle leggi vigenti, nei confronti del personale che opera in cantiere e, in particolare, verificare che i lavoratori dipendenti dall'appaltatore o dal subappaltatore risultino indennizzati, per eventuali danni, ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (art. 26, comma 4, d.lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i.); le verifiche delle condizioni di cui all'art.26, comma 4, d.lgs. n.81/2008, da effettuarsi periodicamente, dovranno essere annotate sul Giornale dei lavori;
4. verificare i prezzi praticati dall'appaltatore per i lavori e le opere affidate in subappalto, comunicando al Committente le proprie determinazioni entro 5 giorni dal ricevimento della copia del contratto di subappalto (il silenzio vale come attestazione di congruità); controllare che l'impresa o le imprese subappaltatrici

presenti in cantiere siano state precedentemente autorizzate dalla Stazione Appaltante e che la quota di lavori da queste eseguita nell'ambito della categoria prevalente non superi il limite del 30%. Il Direttore dei Lavori è tenuto alla rigorosa vigilanza circa il rispetto delle norme regolanti eventuali subappalti.

5. ai sensi dell'art. 134, c. 3 del cit. D.P.R., il D.L., qualora occorra, sentiti il Responsabile del Procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla stazione appaltante;
6. dovrà, eventualmente, effettuare l'assistenza giornaliera in cantiere, se richiesta e affidata dal Committente con specifico provvedimento;
7. le ulteriori seguenti attività:
 - il controllo ed aggiornamento degli elaborati di progetto, l'aggiornamento dei materiali d'uso e manutenzione,
 - la redazione di verbali concordamento nuovi prezzi, comprese le analisi, ecc.
 - le eventuali perizie di 'assestamento' e le modifiche non costituenti variante, con relativi atti di sottomissione e verbali di concordamento nuovi prezzi,
 - la raccolta, il controllo, le verifiche, ecc. delle dichiarazioni di conformità, le certificazioni degli impianti e dei materiali, la predisposizione e compilazione della modulistica inerente compresa la sottoscrizione dei disegni "as built" redatti dall'appaltatore.

L'Assuntore potrà avvalersi di collaboratori che avranno libero accesso al cantiere, ferma restando l'unicità dello stesso Direttore dei lavori nei

confronti del Committente. Detti nominativi dovranno peraltro essere preventivamente comunicati al Committente e da questi accettati;

e) **misura e contabilità dei lavori:** il Direttore dei Lavori deve espletare tale attività con riferimento alle disposizioni del Tit. XI del D.P.R. n.554/'99 cit.

f) **coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (eventuale)** (vedi art. 1, comma b, 3° capov.): il Professionista individuato quale responsabile delle funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione resta obbligato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 91 (*“Obblighi del coordinatore per la progettazione”*) e all'Allegato XV (*Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili*) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., al decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 ed all'art. 131 del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163.

g) **coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione:** il Professionista individuato quale responsabile delle funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione resta obbligato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 92 (*“Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori”*) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., al decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 e all'art. 36-bis del testo coordinato del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. Inoltre il Professionista è tenuto a presentare al Committente, mensilmente e, comunque, entro la scadenza stabilita dal Responsabile del Procedimento, un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni connesse alla sicurezza. La scadenza di cui sopra è indipendente dalla tempistica dei sopralluoghi che il Professionista deciderà di effettuare in via autonoma. La mancata

presentazione del rapporto nei termini predetti costituisce inadempimento contrattuale.

ART. 2 – MODIFICHE AL PROGETTO

Il professionista incaricato è tenuto ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile del Committente per il rispetto delle norme stabilite dalle leggi vigenti al momento della sua presentazione e/o eventuali prescrizioni date dagli organi tecnici preposti ad esprimere un parere su di esso, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

Nella eventualità che in corso di esecuzione dei lavori previsti dal progetto, il Committente ritenga necessario introdurre varianti od aggiunte al progetto stesso, il progettista ha l'obbligo di redigere gli elaborati che siano richiesti, per i quali ha diritto ai compensi spettanti a norma della presente convenzione, fatto salvo quanto di seguito riportato, sempre che le varianti od aggiunte non dipendano da carenze e/o difetti di progettazione.

Sarà a carico del Professionista incaricato ogni integrazione o modifica che si rendesse necessaria al progetto definitivo o esecutivo presentato, a seguito di motivate richieste che dovessero essere formulate dagli Enti competenti al rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni, concessioni ecc., e all'approvazione del progetto stesso.

Per consentire l'appalto delle opere vale quanto sopra specificato per quanto attiene integrazioni, modifiche od aggiunte che si rendessero necessarie per rendere i predetti elaborati rispondenti alle esigenze del Committente.

ART. 3 - PENALI PER RITARDI NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni affidate in relazione alle scadenze previste dal presente contratto e dalle norme di legge, saranno applicate le penali nella misura dell'1 per mille del corrispettivo professionale per ogni giornata lavorativa di effettivo ritardo e, comunque, non superiore al 10% del corrispettivo professionale.

Qualora il ritardo nella presentazione degli elaborati superi i 30 (trenta) giorni dalla data prefissata, senza obbligo o bisogno di messa in mora, il Committente avrà facoltà di dichiararsi formalmente libero da ogni impegno verso il Professionista inadempiente, senza che questi possa vantare alcun credito per l'eventuale lavoro già svolto.

Qualora il Professionista non ottemperasse nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare o alle indicazioni e direttive fissate dal Committente, quest'ultimo procederà con regolare nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese e a fissare il termine di adempimento di tali direttive.

Si considera "persistente inadempienza" il mancato adempimento per due volte consecutive di una stessa direttiva entro il termine fissato.

In caso di persistente inadempienza del Professionista, oppure qualora nel corso dell'espletamento dell'incarico emergano delle gravi carenze professionali, che possano provocare un danno apprezzabile per il Committente, quest'ultimo con motivato giudizio, e previa notifica al professionista, potrà provvedere alla revoca dell'incarico affidato.

ART. 4 – MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

Si stabilisce e si concorda tra le parti che il compenso per i servizi di cui sopra sia determinato ai sensi del D.M. 4 aprile 2001 e della legge 2 marzo 1949, n. 143, come di seguito indicato: progetto preliminare: aliquote 0,10

per Ic e 0,12 per IIIb e IIIc; progetto definitivo: aliquote 0,23 per progettazione integrale e coordinata sull'importo totale dei lavori (Ic), 0,08 per Ic e 0,26 per IIIb e IIIc; progetto esecutivo: aliquote 0,18 per progettazione integrale e coordinata sull'importo totale dei lavori (Ic), 0,08 per Ic e 0,27 per IIIb e IIIc; D.L.: aliquota dello 0,35; ass. cont.: 30% della sola D.L. (sull'aliquota dello 0,32); misura e contabilità: Tab. E legge n.143/1949 (riduzione del 30% per lavori non edilizi); coordinam. per la sic. prog.: aliquota dello 0,15 sull'importo complessivo dei lavori (Ic); coordinam. per la sic. exec.: aliquota dello 0,25 sull'importo complessivo dei lavori (Ic); oneri accessori: D.M. 4.4.2001; perizie suppletive e di variante: in base alle disposizioni dell'Ordine professionale di appartenenza. Gli onorari sono ridotti del % sulla base dell'offerta presentata dal Professionista in data, ed ammontano, complessivamente, ad €....., compresi gli oneri accessori, al netto di contributo Inarcassa 2% ed I.V.A. 20% e al lordo della ritenuta d'acconto, salvo variazioni dell'importo dei lavori, come di seguito specificato:

progettazione preliminare	€
progettazione definitiva	€
<i>progettazione esecutiva (eventuale)</i>	€
direzione lavori	€
<i>ass. cont. in cantiere (eventuale)</i>	€
misura e contabilità	€
<i>coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (eventuale)</i>	€
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	<u>€</u>
Totale	€

Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o integrazioni della progettazione tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie, **l'Affidatario ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Committente entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla conoscenza della causa che**

comporta la maggiorazione, per l'adozione dei provvedimenti amministrativo-contabili che si rendessero necessari. In caso di tardiva comunicazione al Committente, non saranno riconosciute all'Affidatario eventuali somme oltre a quelle previste dal presente contratto.

Tutte le parcelle sono calcolate, in ogni caso, una sola volta e per un solo professionista anche se a concorrere all'elaborazione delle documentazioni e delle attività avranno contribuito più professionisti. Il Professionista incaricato può avvalersi della collaborazione di altri professionisti ma resterà l'unico responsabile nei confronti del Committente. I collaboratori sono liquidati direttamente dal Professionista senza che alcuna maggiorazione derivi al Committente per le suddette collaborazioni.

Nessun'altra aliquota o percentuale o imponibile deve essere applicata al di fuori di quelle riportate nel presente disciplinare.

ART. 5 - SPESE ACCESSORIE

A rimborso delle spese vive di viaggio, di vitto, alloggio, diritti d'istruttoria e bollature richieste da enti terzi, viene riconosciuto al Professionista un compenso forfettario onnicomprensivo nella misura percentuale indicata nell'Allegato 2 ("*Determinazione onorario da assoggettare a ribasso*"), da applicarsi sull'importo netto dell'onorario ai sensi dell'art. 3 del D.M. 4.4.2001.

ART. 6 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI COMPENSI

- progettazione preliminare e definitiva: a seguito di approvazione del progetto definitivo da parte della Società Borsalino e, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla presentazione degli elaborati previsti ai sensi di legge;
- progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione: a seguito di approvazione del progetto esecutivo da parte

- della Società Borsalino e delle autorità competenti e la presentazione della polizza di cui all'art. 10 da parte del Professionista;
- *direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, assistenza in cantiere e misura e contabilità*: il 90% della parcella maturata in relazione all'importo di ogni Stato d'Avanzamento Lavori a seguito di emissione del Certificato di pagamento all'impresa; il residuo 10%, a saldo, sarà corrisposto entro 60 giorni dalla data di approvazione del Certificato di collaudo. Nessun compenso od indennizzo relativo alla Direzione Lavori spetterà al Professionista nel caso in cui i lavori, per qualsiasi motivo, non siano comunque iniziati, fatto salvo il solo rimborso di eventuali spese autorizzate e documentate;
 - *Perizie suppletive e di variante*: il 100% dell'onorario sarà corrisposto ad avvenuta approvazione della perizia da parte del Committente e delle autorità competenti, non oltre sei mesi dalla data di consegna di tutti gli elaborati.

A seguito del verificarsi delle condizioni sopra indicate, tutti i compensi saranno corrisposti entro 90 giorni dalla presentazione della fattura.

I pagamenti dei compensi al Professionista, di cui al presente articolo, saranno corrisposti entro le scadenze sopra riportate, dopodiché, sulle somme dovute ed eventualmente non pagate, decorreranno gli interessi ragguagliati al tasso ufficiale di sconto, stabilito dalla Banca d'Italia.

Per quanto non regolato e non in contrasto con le condizioni e le disposizioni del presente disciplinare, si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive modificazioni.

ART. 7 - ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il Committente si incarica di fornire tutte le documentazioni tecniche, eventualmente in suo possesso, e di autorizzare il Professionista ad effettuare i sopralluoghi e i rilievi necessari per l'espletamento dell'incarico. Restano a carico del Committente le spese relative a rilasci di permessi, autorizzazioni, gli eventuali oneri per la taratura della parcella se richiesta dal Committente, il contributo integrativo Inarcassa (2%) ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 della L. 03/01/1981, n.6 e dell'art.16 del D.L. 23/02/1995 n.41 e il rimborso dell'IVA.

ART. 8 - PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

Gli elaborati, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso al Professionista incaricato, resteranno di proprietà piena ed assoluta della Società Borsalino, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno ritenute necessarie, senza che da parte del Professionista incaricato possano essere sollevate eccezioni di sorta.

Con la sottoscrizione del presente disciplinare il Professionista dà il proprio consenso alla consegna, alle imprese concorrenti all'appalto, di copia della documentazione progettuale cartacea o su supporto informatico; ciò per semplificare e contenere i costi di gara.

Per le ipotesi contemplate dal presente articolo nessun compenso spetta al Professionista che, in ogni caso, sarà tutelato ai sensi di legge per i diritti di autore.

ART. 9 - VARIANTI - CARENZE PROGETTUALI - RESPONSABILITÀ

Il Professionista è responsabile per le varianti che si dovessero approvare in corso di realizzazione dell'opera dovute ad errori e/o approssimazioni

progettuali, ovvero ad insufficienti approfondimenti tecnici, sia del progetto definitivo che esecutivo.

Nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori, si rendano necessarie perizie suppletive e/o di variante, a causa di errori, omissioni o carenze progettuali, il Professionista è tenuto a redigere le perizie medesime a suo carico senza ulteriori costi ed oneri a carico del Committente.

Il Professionista si obbliga inoltre, qualora a causa di errori od omissioni progettuali sia necessario progettare nuovamente i lavori, a provvedere alla nuova progettazione a sua cura e spese, senza ulteriori costi e oneri a carico del Committente.

ART. 10 – ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

Ai sensi dell’art. 111 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il Professionista incaricato della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva deve essere munito, a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all’articolo 132, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 163/2006, resi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale pari al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati. La mancata presentazione da parte del progettista della polizza di garanzia esonera il Committente dal pagamento della parcella professionale.

ART. 11 – OBBLIGHI RELATIVI ALL’OSSERVATORIO DEI CONTRATTI PUBBLICI

L’Affidatario dichiara di essere a conoscenza degli adempimenti conseguenti alla costituzione dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici ai sensi dell’art. 7 del cit. d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e contemplati al comma 8 del medesimo articolo. L’Affidatario si impegna, inoltre, a comunicare al Responsabile del Procedimento, entro sette giorni dal verificarsi dell’evento, tutti i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto. Qualora l’Amministrazione, per mancato rispetto dei termini di trasmissione delle schede o per omissione o per comunicazione di dati incompleti o non veritieri, dovesse essere assoggettata alle sanzioni amministrative previste dall’art. 7, comma 8, del cit. d.lgs. 163/2006 e s.m.i., per cause imputabili al Professionista, si rivarrà sul medesimo fino alla concorrenza dell’importo della sanzione comminata, sempre fermo restando l’obbligo dell’Amministrazione appaltante di fornire prova adeguata del fatto che detto ritardo, omissione od erronea e/o imparziale comunicazione dei dati sia additabile a ritardi, omissioni od errori del Professionista.

ART. 12 – RISPETTO DELLA PRIVACY

Il Professionista si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonchè sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall’attività svolta nell’ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal d.lgs. 196 del 30.06.2003 e nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente. Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali ed utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente

accordo.

ART. 13 - PERSONALITÀ DELL'INCARICO.

Le prestazioni richieste nel presente disciplinare, trattandosi di prestazioni d'opera intellettuale, sono infungibili e rigorosamente personali ai sensi dell'art. 2232 del codice civile; pertanto al Professionista è fatto divieto assoluto di cedere o subappaltare ad altri, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente disciplinare, potendosi avvalere eccezionalmente di propri collaboratori o delegati solo per parte delle prestazioni che non richiedono la sua specifica opera intellettuale ovvero la sua preparazione tecnica e professionale e che possono prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti alla discrezionalità tecnica, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 91 del d.lgs 163/2006. In ogni caso l'attività dei suddetti collaboratori o delegati avviene sotto la direzione e la responsabilità del Professionista, il quale ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva.

Resta comunque impregiudicata, nei confronti del Committente, la responsabilità del solo Professionista incaricato con il presente disciplinare, che avrà l'obbligo di firmare o controfirmare tutti i documenti e gli elaborati presentati.

ART. 14 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere tra il Professionista e il Committente circa l'applicazione del disciplinare stesso e che non si potessero definire in via amministrativa, sarà competente esclusivamente il foro di Alessandria. Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si fa riferimento alle normative di legge.

Letto, firmato e sottoscritto

Alessandria, lì

Il Professionista:

.....

Il Presidente della Società Borsalino 2000

Rag. Agostino Gatti

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del codice civile, l'Affidatario dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli:

- 1, comma d) punto 3: *“verificare che i lavoratori dipendenti dall'appaltatore o dal subappaltatore risultino indennizzati, per eventuali danni, ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (art. 26, comma 4, d.lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i.); le verifiche delle condizioni di cui all'art.26, comma 4, d.lgs. n.81/2008, da effettuarsi periodicamente, dovranno essere annotate sul Giornale dei lavori”*);
- 1, comma g) *(il Professionista è tenuto a presentare al Committente, mensilmente e, comunque, entro la scadenza stabilita dal Responsabile del Procedimento, un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni connesse alla sicurezza)*;
- 3: *“In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni affidate in relazione alle scadenze previste dal presente contratto e dalle norme di legge, saranno applicate le penali nella misura dell'1 per mille del corrispettivo professionale per ogni giornata lavorativa di effettivo ritardo. Qualora il ritardo nella presentazione degli elaborati superi i 30 (trenta) giorni dalla data prefissata, senza obbligo o bisogno di messa in mora, il Committente avrà facoltà di dichiararsi formalmente libero da ogni impegno verso il Professionista inadempiente, senza che questi possa vantare alcun credito per l'eventuale lavoro già svolto”*;
- 4: *“Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o integrazioni della progettazione tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie, l'Affidatario ne dovrà dare tempestiva*

comunicazione al Committente entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla conoscenza della causa che comporta la maggiorazione, per l'adozione dei provvedimenti amministrativo-contabili che si rendessero necessari. In caso di tardiva comunicazione al Committente, non saranno riconosciute all'Affidatario eventuali somme oltre a quelle previste dal presente contratto”;

- 6: *“A seguito del verificarsi delle condizioni sopra indicate, tutti i compensi saranno corrisposti entro 90 giorni dalla presentazione della fattura”.*

Letto, firmato e sottoscritto in data

L'Affidatario
